

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
E ISPRO, ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E
LA RETE ONCOLOGICA,
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO RELATIVA
AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008
e dal D.M. 10/03/1998**

tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer IRCCS di seguito denominata Meyer, con sede legale in Firenze, viale Pieraccini 24 Codice Fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, nata a Pizzo (VV) il 06/04/1970;

premesso

che tra l'Azienda USL Toscana Centro ed ISPRO è stata stipulata una convenzione in scadenza il 17/02/2024 finalizzata a garantire le attività connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto

dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. e dal D.M. 10/03/1998, a seguito di mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l'assolvimento dei relativi compiti;

che l'Azienda USL Toscana Centro ha individuato l'Ing. Gianluca Verdolini, dirigente ingegnere del ruolo professionale, dipendente dell'Azienda ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, per lo svolgimento dell'attività in parola, da rendere fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

che, con delibera dell'Azienda USL Toscana Centro n. 93 del 31/01/2024, è stato approvato - ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs 165/2001 – il Protocollo d'Intesa tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'AOU Meyer IRCCS per l'assegnazione temporanea all'AOU Meyer dell'Ing. Gianluca Verdolini, per attività legate al Servizio Prevenzione e Protezione (SEPP);

che il Protocollo sopra richiamato prevede una durata dell'assegnazione temporanea di 6 mesi a far data dal 01/02/2024, rinnovabile secondo la normativa vigente;

che ai sensi del richiamato Protocollo d'intesa il personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro temporaneamente assegnato all'AOU Meyer IRCSS conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso l'Azienda USL Toscana Centro, rimanendo in carico all'Azienda USL Toscana Centro tutti gli oneri connessi alla gestione del trattamento economico;

che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 84 "Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, del 17/12/2020, l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e

amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, costituisce particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitare al di fuori dell'impegno di servizio e da attuare mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

che, preso atto della variazione dell'impegno lavorativo dell'Ing. Gianluca Verdolini, in posizione di assegnazione temporanea all'AOU Meyer a decorrere dal 01/02/2024, compete all'AOU Meyer - valutata la fattibilità delle attività di cui al presente atto – l'autorizzazione operativa dell'attività stessa;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda e il Meyer si rendono disponibili, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO l'attività di consulenza e supporto nelle materie connesse alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm. e dal D.M. 10/03/1998, da rendere mediante il proprio personale dirigente dipendente dell'Azienda, in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza e supporto oggetto della presente convenzione, fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto.
3. L'attività di consulenza e supporto di cui alla presente convenzione, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, intende assicurare il supporto ai fini della valutazione dei rischi, della individuazione di soluzioni migliorative tese alla eliminazione e/o riduzione degli stessi

nell'ambito dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del richiamato D.Lgs 81/2008, e riferiti in particolare:

- alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D.Lgs.81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' articolo 35 del D.Lgs.81/2008;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' articolo 36 del D.Lgs.81/2008.

ART. 2 - Sede

1. L'attività oggetto della presente convenzione viene resa presso le sedi di ISPRO.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza e supporto oggetto della presente convenzione, che abbia dato la propria disponibilità.

2. In particolare, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione l'Azienda individua l'Ing. Gianluca Verdolini, dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro, in posizione di assegnazione

temporanea all'AOU Meyer per attività legate al Servizio Prevenzione e Protezione (SEPP), ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Azienda USL Toscana Centro e l'AOU Meyer IRCCS.

3. L'AOU Meyer, valutata la fattibilità delle attività di cui alla presente convenzione, svolge le funzioni di referente e provvede ad autorizzare operativamente l'attività stessa, inoltre verifica l'assenza di eventuali conflitti d'interesse ed incompatibilità congiuntamente con la AUSL Toscana Centro;

4. Le prestazioni oggetto della convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale, in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, e ISPRO.

5. L'attività oggetto della presente convenzione prevede di norma accessi settimanali, per un impegno orario massimo di circa **16 ore mensili**.

6. ISPRO si impegna a:

- fornire gli strumenti in suo possesso, presso le singole strutture in cui si recherà il dirigente dipendente dell'Azienda in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;
- predisporre, in accordo con il dirigente in interesse e con il Responsabile sovraordinato dello stesso, il calendario degli accessi per le prestazioni relative a ogni singola fase di attuazione;
- assicurare la collaborazione del proprio personale con il dirigente in interesse per agevolare l'assolvimento dei relativi adempimenti.

7. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena

funzionalità dei servizi.

8. Il personale dirigente dipendente dell'Azienda, in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando mezzi propri.

9. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale resa, in assegnazione temporanea, presso l'AUO Meyer. Nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda, in accordo con l'AOU Meyer, si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 - Tariffe

1. ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda, per l'attività di consulenza e supporto oggetto della presente convenzione, effettuata dal personale dirigente dipendente dell'Azienda, in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, un importo orario omnicomprensivo pari a **euro 72,50 oltre IVA.**

2. L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte di ISPRO dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione del compenso orario pari a **euro 60,00**, comprensivo dei tempi e dei costi di percorrenza, al personale dirigente che ha svolto l'attività.

3. La presenza del personale che ha svolto le attività presso ISPRO viene opportunamente registrata dal professionista stesso, in modo che vengano attestati, con cadenza mensile, i giorni e le ore impegnate per l'erogazione dell'attività di consulenza e supporto oggetto della presente convenzione. Le predette registrazioni sono sottoscritte dal professionista stesso, controllate e convalidate da parte del responsabile del dirigente medesimo presso l'AOU Meyer e dal Direttore Generale di ISPRO. Con

cadenza mensile, una copia viene inviata alla SOS Libera Professione dell'Azienda.

4. Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da ISPRO, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Attività libero professionale, secondo le modalità indicate in fattura.

5. I compensi spettanti al personale dirigente dipendente dell'Azienda; in posizione di assegnazione temporanea presso il Meyer, che ha svolto l'attività vengono corrisposti a cura dell'Azienda, a seguito di pagamento della fattura da parte di ISPRO.

6. La quota di spettanza del personale dirigente in interesse che ha svolto le attività è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

Art. 5 - Responsabilità

1. L'Azienda USL Toscana Centro e la AOU Meyer sono esonerate da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale in interesse, ai sensi della presente convenzione, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed al Meyer che provvederanno alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. L'Azienda, il Meyer e ISPRO sono sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte del personale dirigente in interesse per il

raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito della presente convenzione, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale in interesse sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL Toscana Centro, la AUO Meyer e ISPRO si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito della presente convenzione.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto della presente convenzione. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari.

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c.. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

- a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;
- b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti e trattati;
- c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del 18/02/2024 ed ha validità correlata all'assegnazione temporanea dell'Ing. Gianluca Verdolini presso l'AOU Meyer, e quindi fino al 31/07/2024 salvo rinnovo dell'assegnazione temporanea stessa da confermare mediante scambio di note da parte dei Direttori Generali di ISPRO, dell'Azienda USL Toscana Centro e della AOU Meyer. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente

convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

La presente convenzione consta di n. 11 pagine e viene redatta in triplice copia, una per ISPRO, una per la AOU Meyer ed una alla Azienda USL Toscana Centro. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico della ISPRO, beneficiaria delle prestazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, _____

Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore Generale
Ing. Valerio Mari

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer IRCCS
Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese

ISPRO, Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica
Il Direttore Generale
Avv. Katia Belvedere
